Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 129**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 3 giugno 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 23 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1940-XIX, registro 10 Africa Italiana, foglio 376

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Kazim Saddik Binar, ascari (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito una prima volta non abbandonava il proprio posto di combattimento, finchè, nuovamente colpito, immolava gloriosamente la vita sul campo. Esempio di spirito di sacrificio.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdullai Ibrahim, muntaz. — Si lanciava fra i primi sulle posizioni nemiche, scompaginando gli avversari che, terrorizzati dall'irruenza dell'azione, si precipitavano nei sottostanti burroni. Sebbene ferito, rimaneva al suo posto sino ad azione ultimata dimostrando coraggio ed alto senso del dovere.

Aman Mogassa, ascari. — Calmo e sprezzante del pericolo giungeva a poca distanza dalle posizioni nemiche e, nel tentativo di sconvolgerle con lancio di bombe a mano, rimaneva gravemente ferito. Esempio di ardire e sprezzo della vita.

Beherè Tesfù, sciumbasci (27040). — In aspro combattimento contro numerosi ed agguerriti nemici alla testa di un nucleo di arditi, con abile manovra alle spalle di elementi avversari che seriamente minacciavano il fianco di una colonna leggera e, con lancio di bombe a mano, ne uccideva alcuni e costringeva gli altri alla fuga. Eesempio di ardimento e sprezzo del pericolo.

Gherebrehan Ghidel, buluc basci. — Incaricato di assumere notizie sui nemici, travestito, si portava con audacia e coraggio in mezzo ad essi, si sottraeva alla cattura con la fuga, dopo averne uccisi alcuni con la pistola, sola arma in suo possesso. Già distintosi per valore ed elevato senso del dovere.

Giama Issa, jusbasci (5870). — Sempre primo nelle circostanze più critiche del combattimento, attaccava di iniziativa e metteva in fuga, con lancio di bombe a mano, un gruppo di nemici che tentava di sorprendere la compagnia sul fianco. Esempio costante di tenacia, ardimento e spiccato senso del dovere.

Hagos Chefflai, sciumbasci. — Comandante di una sezione mitragliatrici pesanti, con pronto intuito riusciva a postarsi con due armi pesanti, alle spalle del nemico e ad infliggergli forti perdite. Sempre in piedi, tra le raffiche di fucileria nemica, noncurante del pericolo, dirigeva con calma e precisione il tiro micidiale delle sue armi.

Ibrahim Vadai Bolè, ascari. — Sebbene ferito, rimaneva al suo posto fino ad azione ultimata dimostrando coraggio ed alto senso del dovere.

Mohamed Elmi Ogaden, jusbasci (7454). — Benchè ammalato, volontariamente si offriva in successivi scontri con nemici a comandare il nucleo esploratori della compagnia ed assolveva il compito con ardimento e bravura. Sempre alla testa di tutti, nelle vicende della lotta, incitava con la parola e con l'esempio i suoi uomini contro il nemico asserragliato in forti posizioni, ponendolo in precipitosa fuga.

Nur Bescir, ascari (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si distingueva per coraggio ed aggressività. Sempre fra i primi all'assalto di forti posizioni nemiche, cadeva eroicamente dando fulgido esempio di sprezzo della vita e di attaccamento alla bandiera.

CROCE DI GUERRA

Gentiloni Vincenzo di fu Edgardo e di Dini Maria Teresa, nato a Filottrano (Ancona) il 4 gennaio 1910, tenente di complemento. — Comandante di una banda in operazioni di polizia coloniale, contribuiva con il suo valore personale al buon successo delle operazioni, rivelando doti di animatore e trascinatore.

Abdi Gheddi, muntaz (62063). — In un violento combattimento contro forze rilevanti, dimostrava aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Abdù Ahmed Alì, buluc basci (4324). — In terreno scoperto e sotto il fuoco avversario si lanciava con il suo buluc all'assalto di un nucleo di nemici annidato in posizione dominante, e lo metteva in fuga col lancio di bombe a mano. Esempio costante di ardimento e di profondo senso del dovere.

Abdullai Mohamed Alì, ascari. — Durante un violento combattimento, teneva coraggioso contegno, lanciandosi fra i primi alla baionetta, incurante del pericolo.

Abrahà Ghidel, buluc basci. — Comandante di un buluc di retroguardia, accortosi che forti nuclei di nemici tentavano di sorprendere il tergo della banda, col proprio buluc si lanciava all'assalto, volgendoli in fuga.

Alì Mohamed, muntaz. — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno, lanciandosi tra i primi alla baionetta incurante del pericolo.

Araià Cheletè, buluc basci. — Comandante di un buluc di retroguardia di una banda, d'iniziativa fronteggiava nuclei nemici costringendoli alla fuga.

Araià Uoldegheorghis, buluc basci (50699). — Comandante di pattuglia a cavallo, scontratosi con gruppi nemici saldamente appostati, appiedava i suoi uomini ed alla testa di essi, con ardimento e coraggio attaccava il nemico, disperdendolo con perdite.

Beerè Ilmà, sciumbasci. — Sciumbasci capo banda, durante un'azione per la cattura di capi nemici, visto un nucleo montato allontanarsi velocemente e intuendo trattarsi dei capi, raccolti pochi uomini, si lanciava, incurante del fitto fuoco cui era fatto segno, all'inseguimento.

Bilai Ereù, muntaz (61166). — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno, dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Durni Aggar, *muntaz* (35610). — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno, dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Endetà Uobellà, ascari (014931). — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Giaber Zeinù, sciumbasci (19373). Dopo violento combattimento contro rilevanti forze avversarie, si lanciava fra i primi sulle posizioni nemiche, scompaginando i nemici che terrorizzati dall'irruenza dell'assalto, si gettavano nei sottostanti profondi burroni.

Giama Mussa, iusbasci (15785). — Iusbasci di compagnia, nei momenti più difficili del combattimento accorreva, sotto il fuoco avversario, presso i buluc maggiormente impegnati animando e incitando gli ascari.

Gobrù Billon, sciumbasci capo. — Si lanciava animosamente alla testa dei propri uomini contro una posizione avversaria, occupandola. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Gheremedin Mongustù, sciumbasci. — In un'azione contro forti formazioni nemiche si lanciava risolutamente al contrattacco con la propria centuria, disorganizzando le capacità offensive del nemico, che volgeva in fuga.

Gheresghier Berhè, buluc basci. — Al comando di un buluc di fiancheggiamento, snidava nuclei nemici che, dopo furioso corpo a corpo, erano costretti alla fuga.

Hamed Badanè Scek, ascari. — In un violento combattimento contro forze rilevanti, dimostrava aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Hamed Hassen Sahad, muntaz. — In un violento combattimento contro forze rilevanti, dimostrava aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Hamedin Soliman, muntaz (77112). — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno, dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Hassen Salek, ascari (014926). — Durante un violento combattimento, teneva valoroso contegno dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Iassin Sambrotù, ascari. — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno, dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Iusuf Giami, ascari (014973). — In un violento combattimento contro forze nemiche dimostrava aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Ibrahim Mohamed, muntaz (21721). — In un violento combattimento contro forze rilevanti, dimostrava aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Idris Said, buluc basci (15205). — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno, dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Libab Sibab, buluc basci (16078). — In un violento combattimento contro forze nemiche dimostrava aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Mohamed Idris, buluc basci (54017). — In un violento combattimento contro forze nemiche dimostrava aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Mohamed Abdalla III, buluc basci (58327). — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno, dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Mohamed Abdalla, buluc basci (54610). — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno, dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Mohamed Aman, buluc basci (55259). — In un violento combattimento contro forze rilevanti, dimostrava aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Mohamed Omar, ascari. — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Mohamed Hamed, buluc basci (60053). — Dopo violento combattimento contro rilevanti forze avversarie, si lanciava fra i primi sulle posizioni nemiche, scompaginando i nemici che, terrorizzati dall'irruenza dell'assalto, si gettavano nei sottostanti profondi burroni.

Mohamed Ali, sciumbasci (77290). — Durante un violento combattimento teneva coraggioso contegno, dimostrando sprezzo della vita e cooperando al successo.

Mohamed Nur Mohamed, sciumbasci. — Comandante di mezza compagnia fucilieri, la conduceva brillantemente all'attacco, conquistando posizioni fortificate e cooperando a debellare i nemici.

Mohamed Abdelcader, sciumbasci (50825). — In un combattimento contro rilevanti forze nemiche si lanciava fra i primi sulle posizioni nemiche scompaginando gli avversari che, terrorizzati dall'irruenza dell'azione, si gettava nei sottostanti burroni.

Mohamed Mohamud Uaesle, buluc basci. — Ferito durante uno scontro con gruppi nemici, continuava a combattere fino al termine dell'azione, dimostrando alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo.

Melles Teclè, buluc basci (55126). — Portava all'attacco i propri uomini, da poco arruolati, con slancio ed ardire, dimostrando coraggio personale e sprezzo del pericolo.

Mussa Alib Mohamed, ascari. — Durante un violento combattimento teneva coraggioso contegno, lanciandosi fra i primi alla baionetta, incurante del pericolo.

Mussa Dedelò, *ascari*. — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno, dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Negasc Hassen, buluc basci (54307). — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno, dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Osman Saddik Undi, ascari. — Durante un violento combattimento teneva valoroso contegno, dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Radi Scek Salek, ascari. — Durante un violento combattimento, teneva valoroso contegno, dimostrando aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Said Delcherò, ascari. — Durante un violento combattimento teneva coraggioso contegno, lanciandosi successivamente fra i primi alla baionetta, incurante del pericolo.

Sahlè Gheresllel, buluc basci (80170). — Dopo violento combattimento contro rilevanti forze avversarie, si lanciava fra i primi sulle posizioni nemiche, scompaginando i nemici che, terrorizzati dalla irruenza dell'assalto, si gettavano nei sottostanti profondi burroni.

Scifà Soleiman, ascari (014900). — In un violento combattimento contro forze nemiche dimostrava aggressività, coraggio e sprezzo della vita.

Teclè Soquar, buluc basci (78227). — Durante un combattimento contro nemici sistemati su posizioni dominanti, di propria iniziativa si lanciava all'assalto di un gruppo di avversari che, con fuoco di mitragliatrice, disturbava seriamente il fianco della banda, contribuendo a porli in fuga.

Tesfai Aualom, buluc basci (46847). — Comandante di buluc di fiancheggiamento, notata una minaccia da parte di rilevanti nuclei nemici, di iniziativa, con sprezzo del pericolo, alla testa dei suoi uomini si lanciava all'assalto e, dopo vivace lotta, riusciva a battere e disperdere l'avversario con perdite.

Tesfazghi Adrù, buluc basci. — In uno scontro contro forti nuclei nemici, incurante del fuoco nemico e delle difficoltà del terreno, riusciva a recapitare ad una banda distaccata un ordine che, per la sua importanza, doveva decidere della felice risoluzione dell'azione.

Uasiè Uondum, buluc basci. — Comandante di un buluc di punta di una banda lanciata all'inseguimento di un capo nemico, visto un gruppo di cavalieri allontanarsi rapidamente, d'iniziativa, spalleggiando un fucile mitragliatore, si lanciava all'inseguimento, incurante del fuoco avversario.

Uoldeabezghi Cuflù, buluc basci. — Comandante di buluc, accortosi di una minaccia del nemico su di un fianco della banda, di iniziativa si lanciava su di esso con i propri uomini, costringendolo alla fuga.

Uoldemariam Negussè, sciumbasci (51633). — Comandante di una centuria di fiancheggiamento e attaccato da forti nuclei nemici che tentavano di sorprendere il reparto, con pronta iniziativa alla testa dei propri uomini, si lanciava al contrattacco, riuscendo a disperdere l'avversario.

Ussen Giafer, ascari. — Durante un violento combattimento teneva coraggioso contegno lanciandosi successivamente fra i primi alla baionetta, incurante del pericolo.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° maggio 1941-XIX, n. 422.

Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Ogni anno, a cura del Ministero dell'interno, è pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico.

« E' vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa.

« La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.

« Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonchè dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta.

« E' vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta.

« Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. Il Ministro per l'interno, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti.

« Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese.

« Indipendentemente dall'azione penale il prefetto può ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113 ».

Art. 2.

L'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della Corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.

« L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

« La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

« E' vietata la istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.

« Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

« E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

« Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

« Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

Art. 3.

L'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Nessuna officina può produrre, a scopo di vendita, una specialità medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialità medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

« La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

« Non è consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

« E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

« Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

« Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

Art. 4.

L'art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per l'interno.

« La registrazione di una specialità medicinale può non essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico.

« La registrazione può non essere concessa, altresì, quando la ditta richiedente abbia già registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica.

« Non è consentita la preparazione di nuove specialità medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia.

« La registrazione è revocata se risulti che nell'officina non vengono eseguite, per la preparazione della specialità medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo.

« La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità.

« Prima di concedere la registrazione, il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre la specialità ad un esame diretto ad accertare:

a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata;

b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;

c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondono alla reale composizione del prodotto.

Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità ».

Art. 5.

Dopo la sezione VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è inserita la seguente:

« Sezione VI-*bis*. — Del commercio all'ingrosso di prodotti chimici e preparati farmaceutici.

« Art. 188-*bis*. — Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilità del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.

« Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

« Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

Art. 6.

La sezione VII del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito come segue:

« Sezione VII. — Della fabbricazione e del commercio di presidii medici e chirurgici.

« Art. 189. — I presidii medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno.

« Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.

« Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonchè i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.

« Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

« Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

« Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

Art. 7.

L'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« E' necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.

« Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'Associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.

« E' necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.

« La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno.

« Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 maggio 1941-XIX, n. 423.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 maggio 1941-XIX, n. 424.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 68, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 68, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 maggio 1941-XIX, n. 425.

Convalidazione dei Regi decreti 16 dicembre 1940-XIX, n. 1924; 2 gennaio 1941-XIX, n. 10, e 13 gennaio 1941-XIX, n. 62, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti 16 dicembre 1940-XIX, n. 1924; 2 gennaio 1941-XIX, n. 10, e 13 gennaio 1941-XIX, n. 62, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1941-XIX, n. 426.

Norme per la produzione di motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e motocarri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra, per le comunicazioni e per gli scambi e per le valute;
Viste le deleghe in data 23 febbraio 1941-XIX, rilasciate dai Ministri per le corporazioni, per le finanze e per gli scambi e valute, rispettivamente ai Sottosegretari di Stato Consigliere nazionale Ermanno Amicucci, e Senatori Pietro Lissia e Salvatore Gatti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra, per le corporazioni e per gli scambi e le valute e sentita la Corporazione competente, di emanare norme per disciplinare le caratteristiche di ingombro, peso, portata, prestazione e facilità di circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei motocarri di nuova costruzione, nell'intento di adeguarli ai vari casi di utilizzazione e di ridurre la diversità degli organi essenziali.

Art. 2.

Dopo l'emanazione delle norme, di cui al precedente art. 1, le fabbriche nazionali costruttrici di motocicli, di motocarrozzette, di motofurgoncini, di motocarri ed anche di parti staccate dei suddetti autoveicoli, esaurita la produzione dei quantitativi di cui abbiano già predisposta la fabbricazione, da accertarsi dal Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale ferrovie tramvie automobili, dovranno mettere in produzione solo motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e motocarri che corrispondano alle norme stesse, nè le Regie prefetture ed i Circoli ferroviari d'ispezione potranno più ammettere alla circolazione motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e motocarri di nuova costruzione non conformi a dette norme.

Art. 3.

Con l'entrata in vigore delle norme, di cui al precedente art. 1, i Circoli ferroviari d'ispezione provvederanno alla visita e prova dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini, allo scopo di accertare che rispondano alle norme stesse ed equiparando gli accertamenti alle prove ed esperimenti di revisione degli autoveicoli.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — LISSIA — HOST VENTURI — GATTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 129. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1941-XIX, n. 427.
Finanziamento delle spese di guerra per l'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, relativa alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra e di provvedere al finanziamento delle spese di guerra per l'Africa Italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato ad assumere impegni per spese relative a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra entro il limite di quattro miliardi di lire, in aggiunta alle somme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1170, convertito nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1552.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla graduale iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana ed alle conseguenti variazioni nei bilanci dei singoli Governi dell'Africa Italiana.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 130. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 marzo 1941-XIX, n. 428.
Modificazioni all'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, n. 1227, concernente lo stato dei sottufficiali dei Carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, n. 1227, contenente norme esecutive per l'applicazione del Regio decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413, che apporta modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929-VII, n. 2294;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX, rilasciata al Sottosegretariato di Stato per il Ministero delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, n. 1227, contenente norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413, che apporta modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'arma dei CC. RR., convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929-VII, n. 2294, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali vengono trasferiti in servizio territoriale col proprio grado e ove rivestano grado inferiore a quello di maresciallo maggiore, possono conseguire l'avanzamento ai gradi superiori.

« Per l'idoneità all'avanzamento non è necessario che il sottufficiale del servizio territoriale possegga l'incondizionata idoneità fisica, purchè dalle competenti autorità di avanzamento sia giudicato atto a disimpegnare le funzioni della carica alla quale è adibito.

« Le promozioni dei brigadieri avranno luogo quando verranno promossi ad anzianità i pari grado che li seguivano immediatamente nel ruolo del servizio attivo. I marescialli

d'alloggio ordinari saranno promossi al compimento del biennio di grado. I marescialli capi potranno essere promossi quando lo saranno stati i pari grado che immediatamente li seguivano nel ruolo del servizio attivo e sempre quando vi siano le necessarie vacanze nel ruolo dei marescialli maggiori in servizio territoriale.

« Tali vacanze saranno ricoperte alternando due immissioni di marescialli maggiori del servizio attivo aspiranti al passaggio nel servizio territoriale ed una promozione di maresciallo capo del servizio territoriale medesimo in condizione di promovibilità.

« Nella posizione di servizio territoriale non è ammesso l'avanzamento a scelta e i marescialli capi non sostengono esami per la promozione al grado superiore ».

Il presente decreto ha effetto dal 10 settembre 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 126. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 429.

Istituzione della medaglia di benemerenza per i Pionieri dell'Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 novembre 1925-IV, n. 2369, col quale la Fratellanza « Pionieri dell'Aeronautica » è stata eretta in ente morale;

Riconosciuta l'opportunità di dare un attestato di benemerenza nazionale a coloro che per primi hanno dato la loro opera per la conquista del cielo;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la medaglia di benemerenza per i Pioneri dell'Aeronautica; essa ha il diametro di 34 millimetri e porta nel lato anteriore l'insegna dei Pioneri e la vista di un aerostato, di un dirigibile e di un aeroplano contornati dalla dicitura « Pioneri dell'Aeronautica »; nel rovescio porta all'intorno il motto: « primi per auras » e inciso il nome di colui al quale è concessa la medaglia con l'indicazione della data del fatto che ha dato luogo alla qualifica di Pioniere.

La medaglia è in argento ed è sostenuta da un nastro di seta azzurro avente nel centro un palo rosso di 11 millimetri che a sua volta ha, nel proprio centro, un palo nero di millimetri 3,50.

Art. 2.

La medaglia è conferita, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ai Pionieri iscritti nell'Albo ufficiale dell'associazione « Pionieri dell'Aeronautica ».

All'atto del conferimento della medaglia è rilasciato, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, il brevetto indicante il nome del decorato con l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, in base alle proposte inoltrate dall'associazione « Pionieri dell'Aeronautica », effettuerà la concessione della medaglia e rilascerà il relativo brevetto.

Le proposte dovranno essere corredate dell'attestato di iscrizione nell'Albo ufficiale dei Pionieri dell'Aeronautica.

Art. 4.

La medaglia viene concessa anche alla memoria dei Pionieri deceduti.

Essa ed il relativo brevetto sono attribuiti in proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa di lei, purchè conservi lo stato vedovile, in mancanza della vedova al primogenito dei figli del decorato, ed in mancanza della vedova e dei figli al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli.

Quando manchino detti congiunti, la medaglia ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Comune di nascita.

In caso di morte della persona alla quale fu attribuita in proprietà la medaglia, col relativo brevetto, concessa alla memoria, i passaggi di proprietà sono regolati con lo stesso ordine di cui al secondo comma del presente articolo.

Nello stesso modo si procede per i passaggi di proprietà nel caso di morte del decorato che sia già in possesso della medaglia e del brevetto.

Art. 5.

Non possono ottenere la medaglia, nè avendola ottenuta possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, ottenere la medaglia predetta nè, avendola ottenuta, possono fregiarsene.

Art. 6.

Le disposizioni regolamentari relative all'uso dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie, si estendono anche alla medaglia di benemerenza per i Pionieri dell'Aeronautica.

Art. 7.

Il Ministero dell'aeronautica parteciperà al Comune di nascita del decorato la concessione della medaglia prevista dal presente decreto.

Al Comune di nascita del decorato spetta l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione la concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'iscrizione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 8.

Dei singoli conferimenti della medaglia di benemerenza per i Pionieri dell'Aeronautica viene data pubblicazione a cura del Ministero dell'aeronautica, con inserzione nel proprio Foglio d'ordini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 128. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Putignone » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Putignone », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Crisci Angelina fu Domenico ved. Leone, usufruttuaria; Leone Domenico fu Giuseppe per 1/4; Mirabella Carlo, Olga e Bianca fratello e sorella di Giuseppe per 1/2 e di Napoli Lucia e Maria fu Nicola per 1/4, alla partita 1012, foglio di mappa 141, particelle 3, 4, 5, 6, 7, 12 per la superficie di Ha. 45.68.32 e l'imponibile di L. 2735,68.

Il fondo confina: a nord e ad est, con la proprietà di Di Loreto Pasquale con la quale in passato formava un fondo unico e con la quale anche attualmente ha l'accesso ed il piazzale della masseria in comune; a sud, con la proprietà del sig. Carlo D'Avalos; ad ovest, con la proprietà del sig. Alfredo Berlingieri e figlia Lucia;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 marzo 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Putignone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 112.000 (centododicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1941-XIX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 274. — D'ELIA

(2173)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 marzo 1941-XIX.
Disposizioni relative al trattamento dei cittadini e sudditi nemici internati nell'Africa Italiana.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto l'art. 289 della suddetta legge;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge stessa;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nei territori dell'Africa Italiana i cittadini e sudditi nemici internati possono essere raggruppati in speciali campi di concentramento ovvero essere obbligati a soggiornare in una località determinata dal provvedimento di internamento.

Art. 2.

I campi di concentramento preveduti dal precedente articolo sono posti sotto la sorveglianza ed il controllo dei Governi per quanto riguarda l'Africa Orientale Italiana, e delle Prefetture per quanto riguarda la Libia.

All'organizzazione ed alla disciplina di detti campi provvedono gli organi suddetti a mezzo di un ufficiale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana o dell'Arma dei carabinieri Reali che deve risiedere sul posto. All'uopo i Governi generali della Libia e dell'Africa Orientale Italiana impartiscono le istruzioni per il funzionamento interno dei campi.

L'organizzazione del campo di concentramento riflette in particolare i servizi delle abitazioni, dell'alimentazione, dell'assistenza igienica e sanitaria, delle somministrazioni dei medicinali, del lavoro e dopolavoro.

La disciplina concerne sopratutto l'orario di libera uscita per gli internati, il divieto di interessarsi, in modo palese od occulto, di avvenimenti politici e militari, di disturbare il riposo mediante schiamazzi e rumori, di vendere, barattare, e pignorare effetti di vestiario ed altri oggetti forniti dall'Erario.

Art. 3.

Se l'internato è obbligato a soggiornare in una località diversa dal campo di concentramento, la vigilanza ed il controllo sull'internato stesso spettano all'Autorità direttiva di polizia del luogo di soggiorno.

La detta Autorità determina le visite periodiche che l'internato è tenuto a fare all'Autorità locale di polizia, l'orario di libera uscita, la località nella quale l'internato può circolare.

Art. 4.

Gli internati possono essere impiegati in determinati lavori, purchè non eccessivi, conforme al loro rango, e tali da non implicare partecipazioni ad operazioni belliche.

In tal caso, gli internati ricevono un equo compenso da determinarsi dai Governi generali.

Art. 5.

Gli internati devono essere trattati con umanità e protetti contro ogni offesa o violenza.

Essi non possono essere destinati in località esposte al fuoco nemico o insalubri.

Art. 6.

La libertà di religione e di culto degli internati è rispettata con l'osservanza delle norme che saranno prescritte dai Governi generali per il mantenimento dell'ordine.

Art. 7.

Gli internati conservano gli effetti e gli oggetti di uso personale che non siano stati requisiti o sequestrati, semprechè non si tratti di armi, munizioni, equipaggiamenti o documenti militari.

Art. 8.

Le spese per il mantenimento del campo di concentramento fanno carico all'Erario, salva rivalsa sui beni dell'internato o sul compenso da questi percepito per il suo lavoro.

Art. 9.

L'internato che sia obbligato a soggiornare in una località diversa dal campo di concentramento, e che non abbia mezzi propri o proventi di lavoro, è alloggiato gratuitamente e percepisce un sussidio giornaliero per il suo sostentamento e per gli altri bisogni della vita.

Il sussidio è corrisposto dai Governi e dalle Prefetture nella misura stabilita dai Governi generali, secondo il parere del Ministero dell'Africa Italiana che sentirà in proposito quello delle finanze.

Art. 10.

Gli internati in campo di concentramento o in località diversa non possono spedire o ricevere corrispondenza postale o telegrafica o pacchi di qualsiasi genere se non per tramite dell'organo preposto alla diretta vigilanza sugli internati medesimi.

Agli internati è vietato di tenere presso di loro titoli, gioielli ed oggetti di valore; è vietato inoltre di tenere somme di denaro che a giudizio insindacabile delle autorità di polizia siano superiori ai bisogni ordinari.

I titoli, i gioielli e gli oggetti di valore sono depositati in cassette di sicurezza presso un Istituto bancario, secondo modalità stabilite dai Governi generali.

Le somme eccedenti i bisogni sono depositate in una Banca locale o in un ufficio postale con libretti intestati agli internati e non possono essere ritirate senza il visto delle Autorità di polizia.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2209)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 maggio 1941-XIX.

Approvazione dei nuovi statuti dei Monti di credito su pegno di Alatri, Crema, Ivrea, Pordenone, Savona e Catania.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti l'art. 4 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni dei Consigli di amministrazione dei Monti di credito su pegno di Alatri (Frosinone), Crema (Cremona), Ivrea (Aosta), Pordenone (Udine) e Savona, rispettivamente in data 28 settembre 1940-XVIII e 1° marzo 1941-XIX, 8 agosto 1940-XVIII e 16 marzo 1941-XIX, 26 luglio 1940-XVIII e 13 settembre 1940-XVIII, 19 ottobre 1940-XVIII e 10 marzo 1941-XIX, 26 febbraio 1941-XIX;

Veduta la deliberazione in data 6 settembre 1940-XVIII del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno « S. Agata » di Catania e la deliberazione in data 17 febbraio 1941-XIX del commissario straordinario successivamente nominato presso l'azienda;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo testo, allegato al presente decreto, degli statuti dei sottoelencati Monti di credito su pegno di 2ª categoria:

1) Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone);
2) Monte di credito su pegno di Crema (Cremona);
3) Monte di credito su pegno di Ivrea (Aosta);
4) Monte di credito su pegno di Pordenone (Udine);
5) Monte di credito su pegno di Savona;
6) Monte di credito su pegno « S. Agata » di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2163)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 maggio 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria (Littoria).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria, con sede nel comune di Cisterna di Littoria (Littoria) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria, con sede nel comune di Cisterna di Littoria (Littoria) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2161)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1941-XIX.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali fiduciari di Mantova a gestire, in regime di Magazzini generali, la succursale di Luzzara pel deposito e la stagionatura dei formaggi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, recanti modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290;

Vista l'istanza in data 27 dicembre 1937-XVI, presentata dalla Società anonima Magazzini generali fiduciari, con sede in Mantova, per essere autorizzata a gestire in regime di Magazzini generali, la succursale pel deposito e la stagionatura di formaggi, posseduta dalla Società predetta in Luzzara (prov. di Reggio Emilia);

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali fiduciari, con sede in Mantova, è autorizzata a gestire in regime di Magazzini generali la succursale di Luzzara nei locali di proprietà dell'Opera pia Lorenzini ed in quelli di proprietà dei fratelli Fiaccadori.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini succursali indicati nell'articolo precedente si applicano il regolamento e le tariffe approvate con deliberazione 4 ottobre 1934-XII del Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova e vigenti pei Magazzini principali di Mantova e per le succursali di Viadana, Suzzara, San Benedetto Po e Moglia.

Art. 3.

Entro sei mesi, il Consiglio provinciale delle corporazioni competente proporrà al Ministero la misura della cauzione, che la Società anonima Magazzini generali fiduciari di Mantova dovrà prestare, a integrazione di quella a suo tempo prestata pei Magazzini generali principali e succursali precedentemente autorizzati, a garanzia dei depositi effettuati nella nuova succursale di Luzzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1941-XIX

(2210) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Fabbrica scatole di cartone Papadakis Demetrio, con sede a Palermo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Fabbrica scatole di cartone Papadakis Demetrio, con sede a Palermo, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Fabbrica scatole di cartone Papadakis Demetrio, con sede a Palermo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Filippo La Mattina.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2183)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima H. Lancery, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima H. Lancery, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima H. Lancery, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Mario Bertucci.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Profumeria italiana L. T. Piver, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Profumeria italiana L. T. Piver, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Profumeria italiana L. T. Piver, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Otello Scaglioni.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società Anonima Meridionale Industria Cartonaggi (S.A.M.I.C.A.), con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Anonima Meridionale Industria Cartonaggi (S.A.M.I.C.A.), con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Anonima Meridionale Industria Cartonaggi (S.A.M.I.C.A.), con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Francesco Gatta.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2184)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società anonima Driver Harris, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1940-XIX, con il quale fu revocato il provvedimento di sequestro adottato nei confronti della Società anonima Driver Harris, con sede a Milano, il 21 agosto 1940-XVIII, e fu sottoposta a sindacato la Società stessa;
Vista la relazione del sindacatore;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 18 novembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Driver Harris, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2179)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Giorgio Voyadjoglou, con sede a Venezia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Giorgio Voyadjoglou, con sede a Venezia;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 27 febbraio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Giorgio Voyadjoglou, con sede a Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1941-XIX.

Nomina del sig. Arnaldo Giuliari a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Arcidade Giuliari, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Arnaldo Giuliari di Arcidade;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Arnaldo Giuliari di Arcidade è nominato rappresentante del sig. Arcidade Giuliari, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2178)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1941-XIX.

Estensione a tutti i Comuni della provincia di Avellino delle norme relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e l'art. 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visti gli articoli 15 e 19, del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, e l'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, contenente norme per la circolazione delle piante, semi e viti nell'interno del Regno;

Vista la nota n. 1604-51, del 7 aprile 1941-XIX del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Avellino e commissario provinciale per le malattie delle piante, con la quale si fa presente l'opportunità di dichiarare filosserati tutti i territori citati di quella Provincia;

Decreta:

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, e quelle degli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per la circolazione delle piante, parti di piante, semi e viti nell'interno del Regno sono estese ai territori citati di tutti i Comuni della provincia di Avellino.

Il prefetto della provincia di Avellino è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2185)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1941-XIX.

Estensione al comune di Armento, in provincia di Potenza, delle norme relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e l'art. 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visti gli articoli 15 e 19 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, e l'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, contenente norme per la circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno;

Preso atto del contenuto della nota n. 24291, del 10 aprile 1941-XIX, del Regio osservatorio di fitopatologia per le Puglie e la Lucania, con la quale viene denunziata la presenza della fillossera nel comune di Armento, della provincia di Potenza;

Decreta:

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, e quelle degli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per la circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno, sono estese al territorio del comune di Armento.

Il prefetto della provincia di Potenza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2186)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra l'Italia e la Germania relative all'applicazione, ai territori del Protettorato di Boemia e Moravia, della Convenzione per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

Il giorno 22 maggio 1941-XIX si è addivenuti tra il Ministero degli affari esteri e l'Ambasciata Germanica in Roma ad uno scambio di Note col quale viene applicata dallo stesso giorno 22 maggio 1941, ai territori del Protettorato di Boemia e Moravia la Convenzione italo-germanica per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, stipulata in Roma il 9 marzo 1936 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia nel n. 44 del 22 febbraio 1937 e nella Gazzetta delle Leggi del Reich 1937 II, pag. 1451).

(2171)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto Ministeriale, che proroga al 31 dicembre 1941-XX, il trattamento previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, per gli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1941-XIX, n. 119, deve leggersi: « Decreto Ministeriale 10 maggio 1941-XIX » in luogo di: « Decreto Ministeriale 3 maggio 1941-XIX ».

(2170)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria (Littoria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria, con sede nel comune di Cisterna di Littoria (Littoria) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. rag. Guido Angelucci fu Paolo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria, avente sede nel comune di Cisterna di Littoria (Littoria) ed i signori Giuseppe Nardini fu Adolfo, Giuseppe Censi fu Vittorio e Ugo Boschini di Stefano, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2162)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per il reclutamento straordinario di sette sottocapimanipolo della Milizia nazionale portuaria.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1927-V, n. 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1488;

Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 136;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento straordinario di n. 7 sottocapimanipolo della Milizia nazionale portuaria.

Art. 2.

Possono prendere parte a detto concorso:

a) i laureati degli istituti superiori navali, degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed equiparati, i laureati in ingegneria, matematica, fisica, chimica o giurisprudenza, scienze politiche o sociali, scienze politiche e amministrative, che rivestano la qualifica di ufficiale subalterno nelle categorie del servizio permanente effettivo o del congedo, in una delle Forze armate dello Stato, e che non abbiano oltrepassato alla data di notificazione del concorso gli anni 33;

b) i diplomati capitani di lungo corso che, oltre a non aver superato il 33° anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di effettivo servizio nella Regia marina, e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I posti messi a concorso saranno riservati: per tre quinti ai concorrenti di cui alla lettera *a*) e per due quinti a quelli di cui alla lettera *b*).

Qualora il numero dei vincitori di una delle cennate categorie risultasse inferiore al numero dei posti ad essa riservati, il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.

Il limite di età di 33 anni è aumentato di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, di cinque anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari. Tali benefici non sono tra loro cumulativi.

Sono esclusi dal predetto concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere rimesse al Comando della Milizia nazionale portuaria - Roma - entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti debbono indicare:

1) i documenti annessi alla domanda;
2) il loro preciso recapito.

Il Ministero delle comunicazioni si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) titolo di studio (o copia del medesimo autenticata dal notaio);

2) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio, e attestante l'appartenenza al P. N. F.

Tale documento deve indicare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dal certificato anzidetto dovrà risultare che l'iscrizione è stata ininterrotta. Tale attestazione dovrà essere vistata dall'Eccellenza il Segretario del P. N. F. o da chi ne facesse le veci.

3) copia dello stato di servizio;

4) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

5) certificato in carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia di data recente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario;

10) certificato medico in carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente ha l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, è di statura non inferiore a m. 1,75 (il perimetro toracico deve essere in conveniente rapporto) e possiede vista perfetta senza correzioni di lenti. I concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso il Comando della Milizia nazionale portuaria, immediatamente prima degli esami;

11) gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o nelle operazioni in Africa o in servizio non isolato all'estero, e i figli degli invalidi di guerra o nelle operazioni in A. O. o in servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciare dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno tempestivamente avvisati circa la data ed il luogo ove si svolgeranno gli esami che consisteranno in:

a) una prova scritta - svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o di cultura generale - durata 8 ore;

b) una prova orale - nozioni di diritto e procedura penale comune e marittimo - elementi di diritto internazionale marittimo - nozioni tecniche elementari sulle navi e sui porti marittimi - scopi e funzioni della Milizia nazionale portuaria - durata 45 minuti.

Art. 6.

Con successivo decreto il Ministro per le comunicazioni nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati.

Art. 7.

In giorno da stabilirsi dal presidente, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formula il tema per la prova scritta.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, vocabolari compresi. I lavori dovranno essere scritti su carta munita del bollo di ufficio e della firma di un membro della Commissione esaminatrice; essi non dovranno portare nè la firma del candidato nè altro segno di riconoscimento.

Chi contravviene alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nella prova orale il candidato dovrà rispondere alle domande che, nel periodo di tempo stabilito, gli saranno rivolte dalla Commissione.

Art. 8.

Sia per la prova orale che per quella scritta si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione si intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni prova.

Art. 9.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di ciascuna prova;

b) il punto di classificazione finale;

c) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 10.

I vincitori del concorso riceveranno gli scontrini pel viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza alla sede del Comando di Milizia nazionale portuaria ove dovranno compiere un periodo di esperimento di anni 1, al termine del quale conseguiranno, se riconosciuti idonei, la nomina definitiva a sottocapomanipolo in servizio permanente effettivo.

Coloro che al termine di detto periodo di esperimento non venissero riconosciuti idonei saranno licenziati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

(2172)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di ingegnere in prova del Real Corpo del genio civile, riservati agli aiuti ed assistenti universitari

Il Ministero dell'educazione nazionale porta a conoscenza degli interessati che il Ministero dei lavori pubblici, in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, nei ruoli di altre Amministrazioni, ha detrminato di riservare, per gli aiuti e gli assistenti suddetti, tre dei trenta posti di ingegnere in prova del Reale Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°), messi a concorso per l'anno XIX.

Il programma per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del R. decreto sopracitato, è indicato all'allegato *A*. Detto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero dei lavori pubblici, in data che sarà successivamente determinata.

Per ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra, gli interessati dovranno farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda su carta bollata da L. 6, dovrà essere corredata dai seguenti documenti (conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati):

1) certificato del rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, attestante la nomina ad aiuto od assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato

con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, o dell'art. 12 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato attestante la regolare iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso;

5) diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che lo ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909; per quelli laureati posteriormente il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato.

Deve inoltre essere presentato il certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio e in quello di laurea.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922-I, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato, conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Regia scuola superiore di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o certificato di esito di leva;

7) fotografia autenticata dal podestà o dal notaio, quando il condidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dalla Amministrazione dello Stato.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici respingere con provvedimento non motivato ed insindacabile le domande degli aspiranti.

I prescelti, per conseguire la stabilità dovranno, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prova di sei mesi. Durante tale periodo percepiranno un assegno di L. 916,97 mensili lorde, più l'aggiunta di famiglia per chi ne abbia diritto .

Per ulteriori notizie si rinvia al bando del concorso non riservato per ingegneri in prova del Genio civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1940-XVIII.

Roma, addì 28 maggio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

ALLEGATO *A*

Programma dell'esame colloquio

1. — *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname).

Sistemi di centinatura delle grandi volte - fondazioni - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

a) idrografia - fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie arginature, chiaviche di scolo e derivazioni;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriale e di navigazione, opere d'arte relative o loro calcolazione - impianti idro-elettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifiche per colmata e prosciugamento naturale o meccanico.

3. — *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento; scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. — *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali; strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. — *Materiali da costruzioni*:

a) scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

NB. — Dovrà tuttavia essere cura della Commissione esaminatrice far vertere l'esame-colloquio di cui sopra sulle materie con le quali abbia particolare attinenza il servizio prestato dagli aiuti e dagli assistenti universitari.

(2196)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.